



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)".

Relazione

Il presente disegno di legge ha lo scopo di dare risposta urgente alle esigenze espresse nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016 e n. 20/7 del 20 aprile 2018, riguardo alla necessità di introdurre nell'ordinamento regionale strumenti adeguati per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale per le amministrazioni del sistema Regione.

L'articolo 1 introduce nella legge n. 31 del 1998 l'istituto disciplinato dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tale istituto costituisce, infatti, uno strumento ordinario e flessibile per far fronte alle criticità dovute alle carenze fisiologiche di figure dirigenziali negli organici del sistema Regione (nella sola Amministrazione al 31.12.2018 la scoperta delle posizioni dirigenziali ammonta a più del 40 per cento della dotazione organica dirigenziale).

Il Tar Sardegna nella sentenza n. 65 del 2017 ha, infatti, ritenuto che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 "è applicabile sia alle regioni a statuto ordinario che alle regioni ad autonomia speciale poiché attiene alla disciplina del contratto di lavoro dei dirigenti assunti dall'esterno ed è quindi riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato". Tuttavia, la medesima sentenza ne richiede l'attuazione a livello regionale mediante disposizione legislativa che "contempli fra i diversi modi di provvista per la copertura delle vacanze disponibili, anche quello del conferimento a soggetti esterni alla platea dei dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale".

Il disegno di legge aggiunge il comma 5 all'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) "Dirigenti esterni", prevedendo la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento della dotazione organica complessiva del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, con contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi, appunto, dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 2 modifica la disciplina del corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale nel sistema Regione, sopprimendo la limitazione riferita all'età (inferiore a 35 anni, nella legislazione vigente) per la partecipazione al corso-concorso dei candidati esterni alle amministrazioni del sistema Regione. In tal modo si intende adeguare l'ordinamento regionale ai principi costituzionali in materia di parità di accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

facendo venir meno il discrimine riferito all'età dei candidati al corso-concorso, anche in riferimento alla disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti del sistema Regione per i quali, invece, nella disciplina vigente non è previsto alcun limite di età. All'esito della prova preselettiva, si prevede l'ammissione al corso-concorso di un numero di candidati doppio rispetto ai posti messi a concorso, stabilendo altresì che il 40% di tale maggiorazione è riservata ai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni del sistema Regione in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 54 della legge regionale n. 31/1998 sottraendo la competenza ad adottare i bandi di concorso per il personale della Regione all'Assessore del personale. La modifica si rende necessaria, da una parte, per adeguare la norma al principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico ed esercizio dei poteri di gestione (di competenza dei dirigenti) e, dall'altro e soprattutto, per superare le criticità che deriverebbero dall'esecuzione delle decisioni del TAR Sardegna nn. 77, 78 e 80 del 2018. Il TAR, infatti, sulla base dell'errato presupposto che il suddetto principio sia stato introdotto nell'ordinamento regionale dalla legge regionale n. 6 del 2000, anziché come è evidente dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, porrebbe nella completa incertezza l'azione amministrativa della Regione in materia concorsuale costringendo, di volta in volta, a confrontarsi con l'irrisolvibile dubbio se applicare la legislazione vigente (disobbedendo all'ordine del giudice amministrativo) oppure la decisione del TAR (disapplicando una legge regionale vigente).

L'articolo 4 contiene la disposizione finanziaria e prevede che dall'applicazione del presente disegno di legge non possono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le modifiche proposte trovano copertura mediante compensazioni nell'ambito delle risorse, già destinate al funzionamento degli uffici e al trattamento economico del personale, che rispondono ai vincoli imposti dalla normativa statale vigente in materia.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).